

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 APRILE 2026, N. 1/R
REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 29 MARZO 2019, N. 7/R (ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA H) DELLA LEGGE REGIONALE 19
GIUGNO 2018, N. 5 (TUTELA DELLA FAUNA E GESTIONE FAUNISTICO-
VENATORIA))"**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;

Visto il regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-2408 del 9 aprile 2026

E M A N A

il seguente regolamento

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 29 MARZO 2019, N. 7/R (ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5,
COMMA 1, LETTERA H) DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2018, N. 5 (TUTELA
DELLA FAUNA E GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA))"**

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 del r.r. 7/R/2019)

1. Il comma 5 dell'articolo 4 del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria)) è sostituito dal seguente:

"5. "Fino alla stagione venatoria 2027/2028, le operazioni di preambientamento possono essere dimostrate anche attraverso idonea certificazione dell'azienda produttrice e devono essere verificate e documentate dai tecnici faunistici incaricati dal Comitato di gestione degli A.T.C. e C.A. e la

documentazione deve essere fornita, nelle 48 ore successive, alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana.”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 10 aprile 2026

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Maurizio Marrone